



COMUNE DI STILO

Provincia di Reggio Calabria

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 DEL 30.07.2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

L'anno Duemilaquattordici, giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,00 convocato come da avvisi scritti in data 24/07/2014, consegnati a domicilio dal messo comunale come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente, cons.re Leotta Romina**, in prima convocazione, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, composto dai signori:

N. Ord	COGNOME E NOME	presente si - no	N. Ord.	COGNOME E NOME	presente si - no
01	MIRIELLO GIANCARLO	SI	07	STILLITANO LUIGI	SI
02	MINERVINO ENZO MARIO	SI	08	GRILLO GESU' PASQUALE	SI
03	CANDIDO MARIO	SI	09	SCRIVO GIORGIO	NO
04	TROPEANO MARIA	SI	10	MARULLA VINCENZO	SI
05	LEOTTA ROMINA	SI			
06	CIRILLO ANNAMARIA	SI			

Presenti tot. N. 9

Assenti tot. N. 1

Partecipa il segretario comunale, **dott. Luciano PITTELLI**

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di **08** (oltre il Sindaco) su N. 9 consiglieri assegnati al Comune e su N. 9 consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art.127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915, N.148 e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 DEL T.U. 267/2000:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole per come in calce riportato;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) (I.U.C.) , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/07/2014, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamato in particolare l'articolo 41 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013¹:

- tutti i fabbricati compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini IMU nella misura del 2 per mille;
- Sono esenti le fattispecie previste dall'art. 1 comma 3 D.Lgs. n.16 2014;

Stimato in € 194.142,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 46 del vigente Regolamento TASI (I.U.C.), i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- o servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- o protezione civile;
- o polizia locale;
- o attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 130.000,00
2	servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 20.000,00
3	polizia locale	€ 35.642,00
4	attività culturali e manifestazioni	€ 4.000,00
5	protezione civile	€ 3.000,00
6	servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 1.500,00
7		€
8		€
9		€
10		€
TOTALE		€ 194.142,00

a fronte di un gettito di €. 194.142,00 (copertura 100%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

A scrutinio palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, e n. 1 contrari (Grillo) ,

DELIBERA

1) di approvare, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- tutti i fabbricati compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini IMU nella misura del 2 per mille;
- Sono esenti le fattispecie previste dall'art. 1 comma 3 D.Lgs. n.16/2014;

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

1) di stimare in €. 194.192,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

2) di stabilire in €. 194.192,00. i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 130.000,00
2	servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al l'ambiente	€ 20.000,00
3	polizia locale	€ 35.642,00
4	attività culturali e manifestazioni	€ 4.000,00
5	protezione civile	€ 3.000,00
6	servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 1.500,00
7		€
8		€
9		€
10		€
TOTALE		€ 194.192,00

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Stilo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A scrutinio palese per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, e n. 1 contrari (Grillo)

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134 - comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Romina LEOTTA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Luciano PITTELLI

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vittoria PISANO

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vittoria PISANO

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio ON-LINE

N. Reg. Pubbl. 359 e rimarrà per quindici giorni consecutivi .

DATA 07 AGO 2014

Il Responsabile dell'ufficio Pubblicazioni
f.to Francesco ZANNINO

NON SOTTOPOSTA A CONTROLLO :
(D.Lgs n.267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3.

	Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione(art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Stilo Li 07 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luciano PITTELLI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Stilo Li 07 AGO 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il _____ e
per 15 gg consecutivi , senza reclami ed opposizioni.
Stilo Li

IL SEGRETARIO COMUNALE